

Istanza di autorizzazione provvisoria alla prosecuzione dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso e carenza istruttoria del diniego

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II 23 novembre 2021, n. 12049 - Riccio, pres.; Vigliotti, est. - Demolizione Magliana Snc di Livoti Fabrizio e C. (avv. Cristiano, Di Marco) c. Roma Capitale (avv. Ciavarella) ed a.

Ambiente - Attività di demolizione di veicoli fuori uso - Istanza di autorizzazione provvisoria alla prosecuzione dell'attività - Diniego - Carenza istruttoria

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con il presente ricorso, la società ricorrente, che svolge da oltre 40 anni attività di demolizione di veicoli fuori uso nel Comune di Roma, ha impugnato la determinazione dirigenziale QL/1956/2020 dell'11.12.2020 di conclusione negativa del procedimento di autorizzazione provvisoria ex art. 6 bis L.R. 9 luglio 1998, n. 27, come modificato dalla L.R. 28 dicembre 2018, n. 13.
2. La ricorrente ha censurato il provvedimento gravato in ragione del fatto che Roma Capitale non ha svolto un'istruttoria specifica per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria ma si è limitata a richiamare, a supporto del diniego della stessa, i pareri resi dalle amministrazioni coinvolte nel diverso procedimento per il rilascio dell'autorizzazione ordinaria decennale ex art. 208 del Codice dell'Ambiente, e ad elencare una serie di presunte formalistiche carenze documentali.
3. In particolare, la ricorrente rilevava che Roma Capitale non aveva evidenziato alcun profilo di rischio ambientale legato alla prosecuzione provvisoria dell'attività, né si era premurata di valutare la possibilità di rilasciare la richiesta autorizzazione subordinandola a delle prescrizioni che potessero garantire il rispetto dei presidi ambientali minimi, ove ritenuto che gli stessi non fossero garantiti dalle condizioni attuali dell'impianto.
4. Parte ricorrente ha, altresì, proposto domanda per il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimità del provvedimento impugnato.
5. Con ordinanza n. 3384 del 19 marzo 2021, il Collegio ha rilevato che, dall'esame del provvedimento impugnato, risulta evidente che Roma Capitale non ha svolto specifica istruttoria ai fini della verifica della sussistenza dei presidi ambientali minimi necessari per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria, ma si è limitata ad utilizzare le risultanze istruttorie relative al diverso procedimento volto alla verifica della sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione definitiva ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs 152/2006, deducendo che anche per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria dovesse essere accertata la sussistenza dei medesimi presupposti.
6. Diversamente, il Collegio ha ritenuto che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 209/2003 e dell'articolo 6 bis della L.R. Lazio n. 27/1998, l'autorizzazione provvisoria non è finalizzata esclusivamente al rilascio del titolo autorizzatorio definitivo ma può essere concessa anche in attesa della delocalizzazione dell'impianto nelle ipotesi in cui l'impianto preesistente non sia idoneo ad ottenere l'autorizzazione definitiva ai sensi della normativa sopravvenuta, ragion per cui la richiamata normativa prevede espressamente che, ai fini dell'autorizzazione provvisoria, il mancato rispetto dei requisiti relativi alla localizzazione dell'impianto non rilevano.
7. La deroga prevista in relazione al rispetto dei requisiti di localizzazione dell'impianto per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria è chiaramente giustificata dalla temporaneità del titolo la cui efficacia è limitata al tempo necessario per l'individuazione della delocalizzazione dell'impianto privo dei suddetti requisiti.
8. La richiamata normativa in materia di autorizzazione provvisoria prevede, altresì, la possibilità di individuare, ove necessario, prescrizioni idonee a rendere l'impianto conforme alla legge nel limitato periodo di tempo entro il quale dovrà essere attuata la delocalizzazione dello stesso.
9. Il Collegio, nella citata ordinanza, rilevava che in relazione ai profili concernenti il rispetto dei presidi ambientali minimi, le risultanze istruttorie della conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione definitiva non apparivano risolutive e, pertanto, riteneva necessario ai fini della decisione del ricorso, procedere ad un approfondimento istruttorio volto a verificare la sussistenza in relazione all'impianto della società ricorrente dei presidi ambientali minimi di cui alla normativa citata.
10. Veniva, pertanto, disposta una verifica tesa ad accertare: a) la conformità o meno dell'impianto della società ricorrente alle prescrizioni normative (diverse da quelle concernenti la localizzazione dell'impianto) contenute nell'allegato 1 del D.Lgs 209/2003 con particolare riguardo alla presenza dei presidi minimi ambientali; b) la possibilità di individuare prescrizioni idonee a rendere l'impianto conforme alla legge nel limitato periodo di tempo entro il quale dovrà essere attuata la delocalizzazione dello stesso.
11. Il verificatore nominato depositava in data 6 settembre 2021 la propria relazione finale nella quale, oltre ad effettuare una esaustiva descrizione dell'impianto, rilevava le criticità attuali e potenziali e stilava una lista di prescrizioni cui



l'impianto doveva essere adeguato al fine di garantire il rispetto dei presidi ambientali minimi previsti dalla normativa ai fini del rilascio dell'autorizzazione provvisoria.

12. Alla luce degli esiti della verifica, il Collegio ritiene di confermare quanto rilevato nell'ordinanza del 19 marzo 2021 circa il fatto che l'istruttoria svolta da Roma Capitale nell'ambito del procedimento volto alla valutazione dell'istanza di autorizzazione provvisoria presentata dalla ricorrente sia stata del tutto carente, anche perché si è svolta esclusivamente sulla base della documentazione concernente il diverso procedimento di autorizzazione definitiva sull'errato presupposto che in assenza dei requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione definitiva dell'impianto non possa essere concessa nemmeno l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività all'interno del medesimo.

13. Come già rilevato nell'ordinanza istruttoria richiamata sopra, la legge prevede, invece, che anche in caso di diniego dell'autorizzazione definitiva, l'impianto possa essere autorizzato all'esercizio provvisorio in attesa della delocalizzazione dello stesso in altra area che, si rammenta, è onere e competenza delle amministrazioni coinvolte e non dipende in alcun modo dagli operatori economici interessati.

14. L'articolo 6 bis della L.R. Lazio n. 27 del 1998 prevede, infatti, che: *“Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del d.lgs. 209/2003 nonché per gli impianti la cui localizzazione è conforme, gli enti delegati ai sensi degli articoli 5 e 6 autorizzano la prosecuzione dell'attività secondo quanto stabilito dalle norme tecniche e dai requisiti dell'allegato 1 del medesimo decreto, indicando la tempistica di delocalizzazione e le specifiche prescrizioni nell'ambito dei singoli procedimenti, e comunque l'individuazione della delocalizzazione dovrà essere effettuata entro sei mesi e attuata entro un periodo massimo di ventiquattro mesi”*. A sua volta il richiamato articolo 15 del D.Lgs 209/2003 stabilisce che: *“Nel caso in cui, in sede di procedimento, emerge che non risultano rispettati i soli requisiti relativi alla localizzazione dell'impianto previsti dal presente decreto, la regione autorizza la prosecuzione dell'attività, stabilendo le prescrizioni necessarie ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, ovvero prescrive la rilocalizzazione dello stesso impianto in tempi definiti”*.

15. E' evidente, pertanto, che i requisiti relativi alla localizzazione dell'impianto della ricorrente, la cui assenza ha giustamente condotto al diniego dell'autorizzazione definitiva, non possano essere considerati *ex se* ostativi al rilascio dell'autorizzazione provvisoria. L'Amministrazione, pertanto, avrebbe dovuto svolgere un'istruttoria autonoma ai fini della valutazione dell'istanza di autorizzazione provvisoria dell'impianto svolgendo gli approfondimenti che in questa sede sono stati demandati al verificatore, finalizzati a valutare in concreto la sussistenza di rischi per l'ambiente e per la salute e la possibilità di porvi rimedio attraverso l'imposizione di prescrizioni idonee a neutralizzarli o prevenirli.

16. Per le ragioni esposte e alla luce degli esiti dell'istruttoria svolta, il Collegio ritiene che l'atto impugnato debba essere annullato in quanto affetto da eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

17. Roma Capitale, pertanto, dovrà rivalutare l'istanza di autorizzazione provvisoria presentata dalla ricorrente tenendo conto del fatto che dall'istruttoria svolta in questa sede è emerso che sussiste nella fattispecie la possibilità di individuare prescrizioni idonee a rendere l'impianto della società ricorrente conforme alla legge nel limitato periodo di tempo entro il quale dovrà essere attuata la delocalizzazione dello stesso.

18. La società ricorrente, inoltre, avendo preso parte attivamente allo svolgimento della verifica attraverso un proprio tecnico di fiducia, si è già dimostrata disponibile ad implementare le prescrizioni individuate dal verificatore predisponendo nelle more gli adeguamenti progettuali da sottoporre all'Amministrazione.

19. Alla luce della suddetta disponibilità e della dichiarata disponibilità alla presentazione di un piano aggiornato, l'Amministrazione potrà valutare l'opportunità di acquisire il nuovo progetto elaborato dalla ricorrente nel procedimento di riesame dell'istanza oggetto del presente giudizio in un'ottica di leale collaborazione tra il privato e la pubblica amministrazione nonché di non aggravio del procedimento.

20. Il Collegio, infine, ribadisce ancora una volta l'invito a Roma Capitale a porre in essere l'attività amministrativa di competenza dell'ente ai fini della delocalizzazione degli impianti di rottamazione e demolizione che non presentano i requisiti necessari all'ottenimento dell'autorizzazione definitiva del sito attuale, affinché le autorizzazioni provvisorie che l'Amministrazione sarà tenuta a rilasciare nel rispetto della normativa di settore durino solo il tempo necessario alla suddetta delocalizzazione così garantendo sia l'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente e della salute che l'interesse privato all'esercizio dell'attività di impresa in un contesto di maggiore certezza e stabilità.

21. Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno proposta dalla società ricorrente, la stessa, oltre ad essere formulata in termini generici e non circostanziati, è comunque infondata e deve essere rigettata in quanto le pretese risarcitorie avanzate si fondano sul presupposto che sussistessero tutti i requisiti di legge per il rilascio della richiesta autorizzazione, solo in caso di effettivo rilascio della stessa, infatti, si sarebbe evitato il pregiudizio patrimoniale di cui si chiede il ristoro. Tuttavia, allo stato, non è stato accertato che l'impianto della ricorrente sia conforme a tutte le prescrizioni previste dalla normativa di settore ma esclusivamente che Roma Capitale non ha svolto un'adeguata istruttoria al fine di individuare le prescrizioni idonee a rendere l'impianto della società ricorrente conforme alla legge nel limitato periodo di tempo entro il quale dovrà essere attuata la delocalizzazione dello stesso.

22. In ogni caso, si rileva che il rilascio dell'autorizzazione oggetto del presente giudizio investe l'esercizio di una discrezionalità, anche di tipo tecnico, delle amministrazioni coinvolte a tutela di interessi primari come quello della salute e dell'ambiente che giustifica l'approccio precauzionale nel bilanciamento dei contrapposti interessi.

23. In ragione della complessità delle vicende amministrative sottese alla controversia, si ritiene che sussistano giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, mentre i costi della verifica, che saranno liquidati con successivo decreto, sono posti a carico di Roma Capitale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- accoglie il ricorso nei limiti e nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto annulla il provvedimento impugnato e ordina a Roma Capitale di procedere ad una nuova valutazione della sussistenza dei presupposti di legge per il rilascio in favore della ricorrente dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 bis della L.R. n. 27 del 09.07.1998 e s.m.i.;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- compensa tra le parti le spese del giudizio;
- pone a carico di Roma Capitale le spese della verifica che saranno liquidate con successivo provvedimento.

(Omissis)

